

(N. 2110)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 19 dicembre 1951 (V. Stampato N. 2045)

presentato dal Ministro del Tesoro

(PELLA)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(SFORZA)

e col Ministro delle Finanze

(VANONI)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 19 DICEMBRE 1951

Concessione di anticipazioni sugli indennizzi da corrispondere ai titolari di beni, diritti ed interessi situati nella Repubblica Federale Popolare Jugoslava

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la concessione di anticipazioni spettanti a coloro che abbiano presentato denuncia inerente ai beni, diritti ed interessi situati nei territori ceduti alla Repubblica Federale Popolare Jugoslava, ai termini del Trattato di pace, o nell'antico territorio jugoslavo, con esclusione dei beni liquidati dal Governo jugoslavo in applicazione dell'articolo 79 del Trattato di pace, qualora sia in-

tervenuto il riconoscimento del diritto di proprietà da parte della competente delegazione del Ministero degli affari esteri.

Per la presentazione delle denunce relative ai beni, diritti e interessi che non sono a libera disponibilità dei loro proprietari, è previsto il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

La concessione delle anticipazioni viene effettuata dal Ministro del tesoro, sentito il parere della Commissione prevista dall'articolo 5 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064.

L'ammontare delle anticipazioni di cui alla presente legge corrisponderà alla somma complessiva di 10 miliardi di lire. Saranno fissati con leggi successive gli ulteriori stanziamenti e la ripartizione degli stessi.

Art. 3.

Il Ministero del tesoro, dopo aver espletato i necessari accertamenti, sottopone le denunce alla Commissione indicata nel primo comma dell'articolo 2, per il prescritto parere.

La Commissione, ove lo ritenga necessario, può sentire personalmente l'interessato, il quale può anche presentare memorie o documenti relativi alla propria denuncia.

Art. 4.

Della Commissione di cui all'articolo 5 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064, fanno parte anche un rappresentante effettivo ed uno supplente per ciascuno dei Ministeri dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste.

Art. 5.

Le anticipazioni, in misura non eccedente il cinquanta per cento del valore presunto dei beni, sono concesse ai titolari di beni, diritti ed interessi di cui all'articolo 1 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064. Esse sono accordate con preferenza ai titolari dei beni legittimati il cui valore presunto non superi i 5 milioni di lire con un limite massimo di 50 milioni di lire per ogni avente diritto.

Art. 6.

Il valore presunto di cui al precedente articolo 5 sarà determinato sulla base degli elementi raccolti dalla Delegazione italiana nella Commissione mista italo-jugoslava.

Art. 7.

Il pagamento verrà effettuato mediante mandato diretto, emesso su ordine di accreditamento all'Intendenza di finanza di Roma.

Art. 8.

Gli atti occorrenti per il conseguimento delle anticipazioni di cui alla presente legge e degli indennizzi di cui alla legge 5 dicembre 1949, n. 1064, nonché gli atti relativi ad eventuali operazioni di cessione totale o parziale a favore di Istituto di credito delle anticipazioni e indennizzi predetti, sono esenti da tasse di bollo, salvo le cambiali, e dalle imposte di registro.

Art. 9.

Con le stesse modalità e negli stessi limiti previsti dalla presente legge potranno essere concesse anticipazioni sulle somme spettanti a coloro che abbiano presentato irrevocabile dichiarazione di vendita per i loro beni in libera disponibilità situati in territorio jugoslavo.

Art. 10.

Per la valutazione dell'ammontare dei beni di cui all'articolo 5 della presente legge saranno cumulati i beni di cui agli articoli 1 e 9 della presente legge.

Art. 11.

L'onere indicato nell'articolo 2 della presente legge viene coperto mediante riduzione, di equivalente importo, dello stanziamento iscritto al capitolo 479 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.